



1985

(in vigore dal 1° gennaio 1985)

A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

CONTRATTO ITALIANO

PER SORGO NAZIONALE

«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»

Contratto N. **105**

Redatto a il
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

Compratore :

Mediatore:

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

Sorgo nazionale:

Qualità: a) secondo «campione reale» - identificato: - a mani:

b) secondo «campione tipo» - identificato: - a mani:

c) secondo «denominazione» con «caratteristiche»

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Quantità/quintali:

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)

Epoca di { **Consegna/Spedizione:**
Ritiro:

Prezzo Lire/quintale:

Merce resa franco:

Pagamento:

Mediazione:

Condizioni particolari:

.....

TOLLERANZE E ABBUONI

- a) Per **sorgo secco**, salvo altra specificazione, intendesi il prodotto essiccato naturalmente o artificialmente avente un tenore di umidità del 14%.
- b) Per **sorgo a stagione da essiccare**, salvo altra specificazione, intendesi il prodotto avente un tenore di umidità base del 22%.
- c) Il sorgo pattuito con un tenore di umidità precisato, seguito dalla specificazione “massimo” o “tassativo” non deve superare il limite convenuto; in caso contrario il ricevitore ha il diritto di rifiutare la merce.
- d) Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti regolati alla lettera e), saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.
- e) Gli abbuoni percentuali per le differenze oltre i limiti convenuti di tolleranza, sono regolati in percentuale per ogni “punto” o sua frazione in detrazione del prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:

SORGO SECCO

- **Umidità** = Base non reciproca 14%. Sino al 14,50% è tollerata senza abbuono. Per contenuto di umidità eccedente:
- oltre il 14,50% si annulla la franchigia e sino al 15,00% è riconosciuto un abbuono dell'1%;
 - dal 15,01% al 16,00% è riconosciuto un abbuono dell'1,50%.
- Per contenuto di umidità superiore al 16% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SORGO A STAGIONE DA ESSICCARE

- **Umidità** = Base reciproca 22%; per contenuto di umidità eccedente:
- per i primi 3 punti abbuono proporzionale dell'1,50%;
 - da 3,01 a 6 punti abbuono proporzionale dell'1,75%;
 - da 6,01 a 10 punti abbuono proporzionale del 2,00%.
- Per tenore di umidità superiore a 10 punti il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Per tenore di umidità inferiore al 22%, al venditore verrà riconosciuto il seguente bonifico:
- per i primi 3 punti bonifico proporzionale dell'1,50%;
 - da 3,01 a 6 punti bonifico proporzionale dell'1,75%.

SORGO SECCO E A STAGIONE DA ESSICCARE

- **Impurità** = Le impurità sono definite:
- 1) impurità “utilizzabili” (=chicchi di altri cereali, chicchi attaccati da parassiti, frammenti della pianta);
 - sino al 2% sono tollerate senza abbuono;
 - dal 2,01% al 4,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dello 0,50%;
 - dal 4,01% al 6,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell'1%.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
 - 2) impurità “nulle” (=chicchi avariati da fermentazione, ammuffiti, tostati da essiccazione, sassi, sabbia, pule, insetti morti):
 - sino all'1% sono tollerate senza abbuono;
 - dall'1,01% al 3,00% è riconosciuto un abbuono proporzionale dell'1,50%.

Per differenze superiori il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
- f) **Tannino** Qualora sia espressamente convenuto il tenore massimo di tannino, una eventuale eccedenza comporterà un abbuono percentuale sul valore della merce calcolato secondo la seguente formula CEE: (valore accertato s.s. - 0,40) x 11.

RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore. Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.